

- 12.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 12.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 12.1.
- 12.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate nelle strutture di cui al comma 2.1 lettera d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio.

### **Articolo 13**

#### *Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto*

- 13.1 Con riferimento ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano clienti finali direttamente allacciati alla rete regionale di trasporto regionale, di cui al comma 2.1, con l'esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica, negli anni 2017 e 2018:
- a) il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali (CRr), di cui al comma 8.1 della RTTG, è applicato in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti tariffarie GST e RET, di cui al comma 23.1, lettere e) ed f), della RTTG, non sono applicate.
- 13.2 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento applicate dalle imprese di trasporto agli utenti del servizio di trasporto del gas naturale sono trasferite ai clienti finali direttamente allacciati destinatari delle medesime agevolazioni.

### **Articolo 14**

#### *Modalità di pagamento delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento*

- 14.1 Gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è sospesa l'emissione, ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, nonché gli importi relativi ai consumi successivi al termine di sospensione dei pagamenti e fino all'emissione delle fatture di cui al successivo comma 14.7, sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente Articolo, tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 14.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14.10, la rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 14.1 è automaticamente effettuata, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.

- 14.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
  - b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
  - c) per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 14.8, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 14.4.
- 14.4 Qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al comma 14.3, lettere a) e b), risulti inferiore a euro 20 (venti), il periodo di rateizzazione di cui al comma 14.3, lettera c), potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione di cui al comma 14.3, lettera b). In tal caso, pertanto, il piano di rateizzazione avrà durata inferiore a 36 (trentasei) mesi.
- 14.5 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano congiuntamente agli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale.
- 14.6 È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e all'esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale.
- 14.7 Entro i termini di cui al successivo comma 14.8, l'esercente la vendita che:
- a) abbia sospeso l'emissione delle fatture provvede all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento;
  - b) non abbia sospeso l'emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi al cliente finale;
  - c) non abbia sospeso l'emissione delle fatture e i relativi termini di pagamento e/o abbia già emesso la fattura di conguaglio ai sensi del successivo comma 14.8, lettera b), provvede entro il 30 giugno 2021 all'emissione di una fattura di conguaglio che tenga conto delle agevolazioni previste, fermo restando i pagamenti già effettuati dal cliente finale alla data del 15 agosto 2020 e, limitatamente ai clienti di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h), previa presentazione dell'istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.

Le fatture di cui alle precedenti lettere a), b) e c) contabilizzano anche i consumi successivi alla fine del periodo di sospensione dei pagamenti e fino all'emissione delle fatture medesime.

14.8 Il termine ultimo per l'emissione dell'unica fattura di cui al precedente comma 14.7 è fissato al 30 giugno 2021. La predetta fattura non può comunque essere emessa prima del:

- a) 1 gennaio 2021, nei confronti dei soggetti il cui termine di pagamento è stato prorogato ai sensi del comma 3.1bis della deliberazione 810/2016/R/com;
- b) 28 febbraio 2018, in tutti gli altri casi.

14.8 *bis* È fatta salva la facoltà del cliente finale di richiedere all' esercente l'attività di vendita di anticipare l'emissione della fattura unica di cui al precedente comma 14.7. La volontà del cliente finale di non avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

14.9 Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale alle fatture di cui al comma 14.7 e deve decorrere dalla data di emissione delle medesime. Le predette fatture contengono, altresì, la comunicazione delle informazioni dettagliate relative a:

- a) gli importi oggetto di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico del cliente finale;
- b) il piano di rateizzazione;
- c) la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative, e comunque migliorative per il cliente finale, offerte dall' esercente.

14.10 Le disposizioni del presente Articolo:

- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione emessi tra la data degli eventi sismici e il termine per l'emissione delle fatture di cui al comma 14.8;
- b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare con riferimento a ciascuna fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).

14.11 In relazione ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data degli eventi sismici, per cui non è stata dichiarata la condizione di cui al comma 2.1, lettera e), le disposizioni di cui al presente Articolo trovano applicazione con riferimento esclusivo alle fatture oggetto di iniziale sospensione dei termini di

pagamento, di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, seppur inferiore a sei mesi.

- 14.12 Fino all'emissione dell'unica fattura di cui al comma 14.7, e comunque non oltre il termine di cui al comma 14.8, non trovano applicazione le disposizioni di cui al TIF, Articolo 4, comma 11.1, e Articoli 16 e 18, con riferimento ai clienti finali che beneficiano della sospensione dei termini di pagamento.
- 14.13 Gli importi di cui al comma 14.1 includono anche eventuali corrispettivi  $C^{MOR}$  non ancora fatturati al cliente finale in applicazione della sospensione dei termini di pagamento o della fatturazione di cui al medesimo comma 14.1.

### **Articolo 15**

#### *Disciplina in materia di morosità pregressa*

- 15.1 Nei casi, di cui all'articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com, di morosità verificatasi precedentemente alle date degli eventi sismici, le discipline della morosità di cui al TIMOE e al TIMG trovano nuovamente applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e comunque dopo l'emissione della fattura unica di cui al comma 14.7. A tal fine, gli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE e al comma 4.1 del TIMG. Tale previsione trova applicazione, con riferimento ai clienti finali dei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16, solo dopo l'emissione della fattura unica di cui al comma 14.7. Anche in tal caso, gli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE e al comma 4.1 del TIMG.
- 15.2 Nei casi di morosità verificatasi successivamente alle date degli eventi sismici di cui all'Articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com, le discipline della morosità di cui al TIMOE e al TIMG trovano nuovamente applicazione dopo la emissione della fattura unica di cui al comma 14.7.

### **Articolo 16**

#### *Recupero delle anticipazioni ai sensi dell'Articolo 7 della deliberazione 810/2016/R/com*

- 16.1 Gli esercenti l'attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui di all'Articolo 7 della deliberazione 810/2016/R/com trasmettono alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a partire dal mese di aprile 2018, la documentazione attestante gli importi riscossi, compresi quelli ricossi in accordo con il piano di rateizzazione di cui all'Articolo 14. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino al mese di marzo 2018.